

Regolamento Vigente Approvato

il 30 ottobre 2015 Roma

**REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

(Testo Comparato)

Testo in blu da eliminare

Testo in rosso da inserire

Testo in verde proposto dalla Conferenza

Testo in arancio proposta UdP

Art. 1	Premessa Il sistema degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani è caratterizzato da una organizzazione profondamente radicata nei territori che trae proprio da questo e dall'autonomia amministrativa e giurisdizionale di ognuno di essi un profondo legame con gli iscritti, con i loro bisogni e con le problematiche del lavoro tipiche delle varie realtà locali. Per rispondere ad una sempre maggiore necessità di presenza, di idee e proposte da parte degli architetti, il più possibile condivise e consapevolmente discusse, nel panorama legislativo italiano si è ritenuto di istituire la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, strumento politico sul quale fondare il processo democratico di confronto sui temi che interessano la Professione di Architetto, individuandolo quale progetto di rete tra Ordini territoriali, Federazioni e Consulte Regionali e tra essi ed il Consiglio Nazionale. La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce quindi il luogo che consente di raccordare le esperienze maturate sui territori e renderle patrimonio comune e stimolo a diversificare e migliorare l'offerta di servizi agli iscritti e promuovere efficacemente la qualità architettonica e la cultura del progetto. Il presente Regolamento disciplina la Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la relativa struttura operativa di cui al successivo art. 3, le modalità di partecipazione e lo svolgimento delle sessioni di lavoro, nel rispetto delle competenze, funzioni e autonomie degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale (CNAPPC).	
---------------	---	--

Art. 2	Scopi La Conferenza è il luogo di confronto e di raccordo tra gli Ordini territoriali e fra questi ed il CNAPPC, con funzioni consultive e propositive. La Conferenza: - incentiva l'informazione, la consultazione e l'approfondimento sui temi di interesse della categoria; - rende efficace l'interazione tra gli Ordini ed il CNAPPC con l'obiettivo della costruzione e lo sviluppo di una rete del sistema ordinistico degli APPC anche attraverso le organizzazioni di livello regionale (Federazioni e Consulte); - si esprime su argomenti all'Ordine del Giorno.	
Art. 3	Struttura operativa La struttura operativa della Conferenza è composta dall'Ufficio di Presidenza, di cui al successivo art. 8, e dalla Delegazione Consultiva a base regionale, di cui al successivo art. 9.	

Art. 4	Componenti e partecipanti Sono componenti effettivi della Conferenza, con diritto di voto, gli Ordini territoriali rappresentati dal Presidente o da un delegato scelto tra i membri del Consiglio, <i>con delega scritta</i>. E' altresì componente, senza diritto di voto, il CNAPPC rappresentato dai propri consiglieri. Partecipano inoltre alle riunioni della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti designati dalle Federazioni o dalle Consulte regionali costituite a termini di legge, i Consiglieri degli Ordini <i>delegati dal proprio Consiglio</i>. Possono essere invitati a partecipare alla seduta della Conferenza, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, i componenti dei Tavoli e dei Gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11, e delle Commissioni di lavoro istituite dal CNAPPC, nonché soggetti esterni particolarmente competenti su argomenti proposti all'Ordine del Giorno. La seduta della Conferenza è presieduta dall'Ufficio di Presidenza. I resoconti della Conferenza sono redatti a cura dell'Ufficio di Presidenza e vengono trasmessi agli Ordini.	Art. 4 <i>con delega scritta del Presidente (o del Consiglio).</i> <i>designazione del Consiglio con apposita delibera</i> <i>Possono partecipare inoltre alle.....</i> <i>con delega scritta del proprio Consiglio.</i>
Art. 5	Modalità di convocazione Il CNAPPC, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, convoca la Conferenza di norma una volta ogni tre mesi. La convocazione deve pervenire ai Consigli degli Ordini territoriali almeno 15 giorni prima della data della riunione, corredata dall'O.d.G. e dalla relativa documentazione disponibile. La Conferenza può essere convocata, per motivi ritenuti urgenti e/o indifferibili, con preavviso di almeno dieci giorni dalla data della riunione stessa, su iniziativa del CNAPPC. La Conferenza può essere altresì convocata, su richiesta motivata da sottoporre all'Ufficio di Presidenza da parte di almeno un terzo dei Componenti effettivi della Conferenza stessa.	

Art. 6 Modalità di espressione di voto

Ogni componente effettivo di cui al primo comma dell'art. 4 ha diritto di esprimere un voto. Le espressioni di voto avvengono in forma palese: su indicazione dell'Ufficio di Presidenza per chiamata nominale o tramite esposizione e conteggio di contrassegni ovvero nella diversa forma scelta dalla Conferenza.

All'inizio di ogni seduta il personale del CNAPPC procede all'accreditamento dei componenti effettivi e comunica all'Ufficio di Presidenza i dati relativi alle presenze.

Si può procedere a votazione qualora siano accreditati almeno il 50% più uno del totale dei componenti effettivi.

Si considerano approvati gli atti che ottengono il voto favorevole della maggioranza (50% più uno) degli aventi diritto al voto presenti in aula.

I resoconti delle sedute, di cui all'ultimo comma dell'art. 4, riporteranno l'esito di ciascuna votazione e, in caso di chiamata nominale, il voto nominalmente espresso da ciascun votante.

esplicitare le modalità di voto

Art.7 Partecipazione all'attività della Conferenza

Ciascun componente effettivo della Conferenza, oltre a prendere parte alla discussione sugli argomenti sottoposti all'esame della seduta, anche attraverso la presentazione di documenti scritti, può usare le forme di intervento o di interpellanza, consuete negli organismi rappresentativi, che verranno adeguatamente verbalizzate.

Attività della Conferenza

Per attività della Conferenza si intendono quelle svolte dalla Conferenza stessa, dall'Ufficio di Presidenza, dalla Delegazione Consultiva a base regionale, dai Tavoli, dai Gruppi di Lavoro e dai Gruppi Operativi.

eliminare il paragrafo successivo

Non possono partecipare alle attività della Conferenza gli Ordini non in regola con il versamento delle quote di spettanza del CNAPPC ai sensi del "Regolamento per la riscossione dei contributi".

I componenti effettivi

possono usare le seguenti forme di partecipazione tipiche degli organismi rappresentativi:

- emendamenti scritti volti a proporre modifiche ai testi all'esame della Conferenza;
- mozioni d'ordine ossia proposte che attengono alla procedura e/o all'ordine dei lavori;
- mozioni correlate all'oggetto in trattazione, volte ad indirizzare l'azione del Consiglio Nazionale.

Gli emendamenti devono essere:

- sottoscritti da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza;
- sottoscritti o appoggiati in forma palese da almeno il 10% dei componenti effettivi della Conferenza;
- presentati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza;
- presentati alla Conferenza e formalizzati in forma scritta all'Ufficio di Presidenza
- l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, decide l'ordine di discussione e quello di votazione.
- l'Ufficio di Presidenza ne verifica l'ammissibilità, propone eventuali accorpamenti e riformulazioni, decide l'ordine di discussione e quello di votazione.

Art. 8 Ufficio di Presidenza

Presso il CNAPPC è istituito l'Ufficio di Presidenza, costituito da tre membri scelti ed eletti fra i Presidenti degli Ordini territoriali.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza sono eletti in un unico turno di votazione attraverso l'espressione di un nominativo da parte di ciascun componente effettivo presente. Risultano eletti i tre nominativi più votati: in caso di parità risulterà eletto il componente avente maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza durano in carica due anni, purché non decadano per qualsiasi ragione. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

In caso di decadenza di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza la sostituzione avverrà mediante votazione del solo membro decaduto con le modalità di voto di cui al secondo comma del presente articolo.

L'Ufficio di Presidenza, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza e la predisposizione degli argomenti da dibattere, si avvale della Delegazione Consultiva a base regionale di cui al successivo art. 9.

L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- programma semestralmente gli argomenti da trattare e propone gli O.d.G. delle sedute della Conferenza, avvalendosi della collaborazione della Delegazione Consultiva a base regionale e d'intesa con il CNAPPC;
- programma le sedute della Conferenza e richiede al CNAPPC la convocazione delle stesse, secondo le modalità di cui al precedente art. 5;
- presiede la Conferenza e, qualora la Conferenza si svolga in una sede diversa da Roma, invita il Presidente dell'Ordine ospitante a procedere all'apertura dei lavori;
- convoca le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale e i Tavoli e Gruppi di lavoro di cui all'art. 11.

I documenti preparatori e quelli condivisi dalla Conferenza vengono resi disponibili nell'apposita sezione del sito del CNAPPC.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza è garantito un congruo trattamento economico.

Art.9 Delegazione Consultiva a base regionale - componenti e compiti

La Delegazione Consultiva a base regionale affianca i lavori dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza.

I componenti della Delegazione Consultiva sono espressi, con **autonomia di criterio**, dai Consigli degli Ordini territoriali che si coordinano per delegare uno o al massimo due nominativi per ogni Regione. Essi sono scelti fra i Presidenti o i Consiglieri territoriali della Regione di riferimento e comunicati per iscritto all'Ufficio di Presidenza.

Possono essere invitati a intervenire alle riunioni della Delegazione Consultiva, su richiesta dei componenti della stessa e/o su disposizione dell'Ufficio di Presidenza, anche soggetti particolarmente competenti su argomenti da trattare all'O.d.G.

La Delegazione Consultiva svolge i seguenti compiti:

- promuove, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, l'interlocuzione tra gli Ordini territoriali e le loro Consulte e Federazioni e la condivisione di linee programmatiche finalizzato al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2;
- collabora con l'Ufficio di Presidenza alla definizione della programmazione, dei lavori della Conferenza;
- cura la predisposizione dei documenti preparatori alle sedute della Conferenza avvalendosi dei contributi proposti dagli Ordini territoriali delle Consulte/ Federazioni o sollecitati agli stessi, recependo e discutendo i risultati dei Tavoli **e dei Gruppi di lavoro** di cui al successivo art. 11.

Dubbi sulla legittimazione del livello Regionale

Tutti gli Ordini dell'ambito regionale, al rinnovo di almeno uno dei Consigli Territoriali, in apposita seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei presenti (un Ordine uguale un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente di seduta) definiscono i Delegati di cui sopra.

La seduta congiunta dovrà essere convocata e presieduta dal Presidente di Ordine con maggior anzianità di iscrizione (in caso di parità di anzianità varrà la maggior età anagrafica) entro 30 giorni dall'insediamento del/dei nuovo/i Consiglio/i.

I Delegati nominati sono i rappresentanti dell'ambito regionale ed a questo devono rapportarsi.

Sono Componenti di diritto i Presidenti degli Ordini delle città Metropolitane.

.....della Conferenza, garantendo tempi congrui per la diffusione e la partecipazione;

, dei Gruppi di Lavoro e dei Gruppi Operativi

	I componenti la Delegazione Consultiva a base regionale possono essere sostituiti in caso di impedimento a partecipare ad una riunione ovvero in caso di trattazione di specifici argomenti, con gli stessi criteri di designazione di cui al secondo comma del presente articolo dai Consigli degli Ordini territoriali che li hanno espressi. Le spese sostenute dai componenti della Delegazione Consultiva a base regionale fanno capo agli organismi che li hanno espressi.	vanno equamente ripartite tra tutti gli Ordini della regione.
Art.10	Delegazione Consultiva a base regionale - modalità di convocazione Le riunioni della Delegazione Consultiva a base regionale sono convocate dall'Ufficio di Presidenza via e-mail, con preavviso dato almeno sette giorni prima della data programmata di convocazione allegando O.d.G. ed eventuale documentazione. Durante lo svolgimento di ogni riunione possono essere definiti la data e gli argomenti da proporre od integrare all'O.d.G. della riunione successiva.	
Art.11	Tavoli e Gruppi di lavoro L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il CNAPPC, istituisce Tavoli composti da delegati degli Ordini, designati dai Consigli degli Ordini stessi. L'Ufficio di Presidenza può organizzare, all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale, Gruppi di lavoro su specifici argomenti.	Tavoli, Gruppi di Lavoro e Gruppi Operativi Tavoli, Gruppi di Lavoro e Gruppi Operativi I Gruppi sono disciplinati da apposito "Regolamento per le Commissioni i Gruppi di Lavoro e Operativi"
Art.12	Approvazione e modifiche del Regolamento Le modifiche al presente Regolamento potranno essere introdotte con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti effettivi della Conferenza. Il CNAPPC fa proprio il presente Regolamento riconoscendolo strumento idoneo per disciplinare periodiche consultazioni, in sede collegiale, con gli Ordini territoriali.	 introdotte qualora siano accreditati almeno i due terzi più uno del totale dei componenti effettivi della Conferenza. Si considerano approvate le modifiche che ottengono il voto favorevole della maggioranza qualificata(due terzi più uno) degli aventi diritto I voto presenti in aula:
Art.13	Supporti operativi Il CNAPPC fornisce il supporto logistico, finanziario e di segreteria per le attività della Conferenza e dell'Ufficio di Presidenza.	Al fine di garantire l'autonomia organizzativa della CNO e dell'UdP, il CNAPPC fornisce..... Autonomia gestionale economica della Conferenza